

Codice DB1118

D.D. 5 settembre 2014, n. 734

DGR n. 31-221 del 4.8.2014. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, dei mosti e dei vini della vendemmia 2014 destinati alla produzione di vini, vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini a Denominazione di Origine.

Il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga in particolare il Reg. (CE) n. 1234/07, all'allegato VIII, Parte I, stabilisce condizioni e limiti per l'arricchimento entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti.

La lettera A di tale allegato prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 81.

Ai fini della classificazione delle tre zone viticole, declinate nell'Appendice all'allegato VII, Parte II, la regione Piemonte è inserita nella zona C e, pertanto, la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 %.

Il Reg. CE n. 606 del 10 luglio 2009 reca alcune modalità di applicazione del Reg. 479/08 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche – tra cui l'arricchimento – e le relative restrizioni.

Il punto 2 dell'articolo 9 della Legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'OCM del vino) ha trasferito alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino D.O.C. o D.O.C.G. (vini, vini DOP a partire dal 1 agosto 2009), delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 278 del 9 ottobre 2012 inerente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli" prevede, tra l'altro, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengano la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Lo stesso Decreto Ministeriale dispone, tra l'altro, che copia del provvedimento di autorizzazione agli arricchimenti sia inviato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e all'Ufficio periferico all'Ispettorato Centrale per il controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari, che per il Piemonte ha sede a Torino.

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 31-221 del 4.8.2014 la Regione Piemonte ha disposto che le richieste di autorizzazione all'arricchimento dovranno pervenire al Settore Colture Agrarie da parte dei Consorzi di Tutela dei vini e in mancanza di essi dalle Associazioni dei Produttori,

operanti sul territorio regionale, opportunamente corredate di dati analitici, per i principali parametri, relativi allo stato di maturazione delle uve.

La stessa deliberazione di giunta regionale ha dato mandato al Settore Colture Agrarie di autorizzare con determinazione dirigenziale, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, nella misura massima del 1,5 % vol., delle uve fresche, mosti e vini della vendemmia 2014 ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Piemonte, sulla base dei dati di maturazione prodotti dai soggetti richiedenti e sulla base dei dati agrometeorologici raccolti.

Il Settore Colture Agrarie si avvale della collaborazione del Settore Fitosanitario regionale per la fornitura dei dati agrometeorologici e delle loro analisi. L'interpretazione dei dati forniti viene utilizzata a supporto dei dati analitici che corredano le richieste di autorizzazione.

La Vignaioli Piemontesi, con nota prot. n. 328/90.910/GC/cg del 27 agosto 2014 ha presentato la richiesta di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (ovvero, l'arricchimento) nella misura massima consentita per legge per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato ed il vino nuovo in fermentazione destinati a produrre:

- vini senza denominazione di origine;
- vini spumanti e vini spumanti di qualità provenienti dai vitigni di tutte le varietà elencate nella D.G.R. n. 77-7840 del 25 novembre 2002.

L'arricchimento sarà effettuato secondo i metodi previsti dalla vigente normativa compresi, per quanto riguarda i vini spumanti, i metodi per l'arricchimento della partita (cuvée).

Il Consorzio per la tutela dell'Asti con nota prot. 754/2014 del 26 agosto 2014 ha presentato la richiesta di autorizzazione, corredata dai dati relativi alla maturazione delle uve, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nella misura massima consentita per legge per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato ed il vino nuovo in fermentazione destinati a produrre dei vini a DOCG "Asti".

Il Consorzio di tutela Vini d'Acqui con nota prot. n. 34/2014 del 28 agosto 2014 ha presentato la richiesta di autorizzazione, corredata dai dati relativi alla maturazione delle uve, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nella misura massima consentita per legge per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato ed il vino nuovo in fermentazione destinati a produrre il vino Brachetto d'Acqui DOCG.

Il Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato con note rispettivamente del 25 agosto 2014 (ns. prot. n. 14297 del 26 ago 2014) e del 2 settembre 2014 (ns. prot. n. 14765 del 3 settembre 2014) ha presentato la richiesta di autorizzazione, corredata dai dati relativi alla maturazione delle uve, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nella misura massima consentita per legge per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato ed il vino nuovo in fermentazione destinati a produrre i seguenti vini a DOC:

- Piemonte bianco
- Piemonte bianco frizzante
- Piemonte Chardonnay
- Piemonte Chardonnay frizzante
- Piemonte Moscato
- Piemonte Sauvignon

- Piemonte” con specificazione di due vitigni a bacca bianca (Cortese, Chardonnay, Sauvignon nelle loro combinazioni)
- Piemonte Brachetto
- Piemonte spumante;
- Piemonte Pinot bianco spumante
- Piemonte Pinot grigio spumante
- Piemonte Pinot nero spumante
- Piemonte Pinot spumante
- Piemonte Chardonnay Pinot spumante
- Piemonte Brachetto spumante
- Piemonte Cortese spumante
- Monferrato Bianco

Il Consorzio di tutela Alta Langa con nota prot. n. 42/2014 del 3 settembre 2014 ha presentato la richiesta di autorizzazione, corredata dai dati relativi alla maturazione delle uve, all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nella misura massima consentita per legge per quanto riguarda le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato ed il vino nuovo in fermentazione destinati a produrre il vino Alta Langa DOCG

Il Settore Fitosanitario regionale ha inviato in data 4 settembre 2014 una relazione di analisi sull'andamento agrometeorologico per il periodo gennaio-agosto 2014 agli atti del Settore.

Il Settore Colture Agrarie sulla base dei dati di maturazione prodotti dai richiedenti, da cui si evince che vi sono maturazioni difformi che non sempre permettono il raggiungimento di valori conformi a quelli minimi di legge, sulla base dell'analisi dei dati agrometeorologici 2014, anche in raffronto con l'andamento climatico delle ultime annate vitivinicole, ritiene di concedere l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Visti gli articoli 14 e 17 della L.R. n. 23/08.

determina

1) di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nella misura dell'1,5% vol. delle uve fresche, dei mosti e dei vini della vendemmia 2014 destinati a produrrei seguenti vini :

- vini senza denominazione di origine;
- vini spumanti e vini spumanti di qualità provenienti dai vitigni di tutte le varietà elencate nella D.G.R. n. 77-7840 del 25 novembre 2002;
- DOCG Asti;
- DOCG Brachetto d'Acqui
- Piemonte bianco
- Piemonte bianco frizzante
- Piemonte Chardonnay
- Piemonte Chardonnay frizzante
- Piemonte Moscato

- Piemonte Sauvignon
- Piemonte'' con specificazione di due vitigni a bacca bianca
(Cortese, Chardonnay, Sauvignon nelle loro combinazioni)
- Piemonte Brachetto
- Piemonte spumante;
- Piemonte Pinot bianco spumante
- Piemonte Pinot grigio spumante
- Piemonte Pinot nero spumante
- Piemonte Pinot spumante
- Piemonte Chardonnay Pinot spumante
- Piemonte Brachetto spumante
- Piemonte Cortese spumante
- Monferrato Bianco
- Alta Langa DOCG

2) di stabilire che una copia della presente Determinazione sia trasmessa, a titolo di notifica al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea e al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, al suo Ufficio periferico competente per il territorio – ICQRF Torino – Str. Antica di Collegno 259 – 10146 Torino.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R 22/2010.

Il Dirigente
Gualtiero Freiburger